



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 239 DEL 23/03/2021

PROPOSTA N. 296 DEL 23/03/2021

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 35 CCNL 07/04/1999 - RICONOSCIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 3-TER D. LGS. 165/01 E DELL'ART. 9 COMMA 5 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 21.05.2018.

PUBBLICAZIONE DAL 23/03/2021

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 239 DEL 23 MAR. 2021

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 35 CCNL 07/04/1999 - RICONOSCIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 3-TER D.LGS. 165/01 E DELL'ART. 9 COMMA 5 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 21.05.2018.

IL DIRETTORE DELLA UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

RICHIAMATO l'art. 35 del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 che disciplina l'istituto delle progressioni economiche orizzontali, permettendo il passaggio sequenziale tra le fasce retributive ed, in particolare, il comma 4, in cui si stabilisce che "i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.";

RICHIAMATO l'art. 8 comma 4 lettera c) del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, che prevede, tra le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, anche i "criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche";

RICHIAMATO l'Accordo sindacale in materia di utilizzo dei fondi contrattuali siglato in data 18.05.2020 tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto, il quale prevede fra le altre, l'impegno alla definizione dei criteri relativi al riconoscimento della progressione orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2020, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili;

PRECISATO che, successivamente e relativamente all'istituto delle progressioni economiche orizzontali, si sono tenuti, nello specifico, n. 4 tavoli tecnici (19.10.2020, 24.11.2020, 03.12.2020, 18.01.2021) e n. 3 incontri negoziali (18.12.2020, 26.01.2021, 16.02.2021), tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto.

RICHIAMATO a tal fine l'Accordo di contrattazione decentrata integrativa, sottoscritto in data 18.12.2020, tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto per la definizione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2020, tenuto conto delle risorse disponibili, nel quale è stato concordato di:

- prevedere, nell'anno 2020 una selezione per il riconoscimento della fascia retributiva superiore per il personale del comparto titolare dei requisiti previsti e previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui all'art. 35 del CCNL 07/04/1999;*

gt B

- adottare, quali requisiti di accesso alla selezione 2020 e quali requisiti di valutazione ai fini di formulazione della graduatoria i criteri condivisi negli allegati "A" e "B" dell'Accordo *de quo*;
- predisporre entro il 30.12.2020 la relativa graduatoria;
- garantire l'attribuzione della progressione orizzontale, con decorrenza 01.01.2020, finanziando tali progressioni con le risorse disponibili sul Fondo premialità e fasce anno 2020 di cui all'art. 81 del CCNL 21.05.2018;
- riassorbire nell'acquisizione della fascia superiore eventuali assegni *ad personam* (riassorbibili).

EVIDENZIATO che nell'Accordo di cui al punto che precede, le Parti hanno inoltre stabilito di:

- impegnarsi a stipulare, entro il 28.02.2021 l'Accordo in merito alla quantificazione delle risorse da destinare alle progressioni orizzontali 2020, utilizzando la graduatoria formulata entro il 31.12.2020;
- riappropriarsi delle rispettive prerogative qualora entro tale data non venga raggiunto un accordo in tal senso;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1048 del 30.12.2020 è stata approvata la graduatoria - allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (all. 1) - dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione nazionale e integrativa per il riconoscimento della progressione economica orizzontale 2020, sulla base dei criteri definiti dall'Accordo sindacale del 18.12.2020, rinviando a successivo provvedimento il riconoscimento della progressione orizzontale 2020;

CONSIDERATO in proposito che, sul tema delle progressioni economiche orizzontali, il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm., all'art. 23 dispone che "1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche [...] sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione";

VISTE:

- la Nota prot. n. 44366 del 4/07/2019, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha indicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine al riconoscimento delle progressioni economiche, di individuare in una quota "non superiore al 50%", la platea del personale interessato alla procedura selettiva per le progressioni orizzontali;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2019 e n. 16/2020, le quali hanno indicato, nelle istruzioni di compilazione del Conto Annuale 2019 e 2020, l'attestazione del rispetto del principio di selettività nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali solo nel caso di mancato superamento della quota del 50%; in particolare, l'allegato contenente le istruzioni per la compilazione della Tabella 15 del conto annuale, nella "Sezione PEO - progressioni economiche orizzontali a valere sull'anno di riferimento", ha stabilito nella percentuale massima del 50% il rapporto tra personale cui è attribuibile la progressione economica orizzontale e il personale partecipante alla procedura;

STB

- il parere ARAN CFL120, il quale dispone di attenersi alle indicazioni rese dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

RILEVATO che la contrattazione integrativa aziendale con le Rappresentanze Sindacali del Comparto ha evidenziato, sul punto, una dicotomia di vedute, in quanto la Delegazione di Parte Pubblica, supportata dai documenti sopra richiamati e dai numerosi articoli sul tema, ritiene che non sia possibile discostarsi delle indicazioni sopra citate, ritenendo insuperabile il limite del 50% delle progressioni attribuibili per ciascun anno, ritenendo altresì necessario effettuare ogni anno una nuova graduatoria;

PRESO ATTO che, dall'altra parte, le Organizzazioni Sindacali hanno espresso dubbi rispetto alla coerenza di indicazioni espresse sotto forma di pareri rilasciati a specifiche Amministrazioni, ovvero di circolari che illustrano le modalità di compilazione del Conto Annuale, ritenendole carenti dei caratteri di autorevolezza e di efficacia *erga omnes*, elementi tipici delle fonti del diritto; le Organizzazioni Sindacali evidenziano inoltre, nel merito, che la spesa per le PEO è finanziata dai fondi contrattuali: pertanto un risparmio sulle nuove progressioni contribuisce solo ad alimentare la quota di residui che ai sensi dell'art. 81 comma 7 del CCNL Comparto Sanità 21 maggio 2018 afferiscono al Fondo Premialità e fasce dell'anno successivo, senza comportare un risparmio per la finanza pubblica;

EVIDENZIATO che la Delegazione di Parte Pubblica ha pertanto sottoposto la problematica al Collegio Sindacale, il quale ha approvato l'interpretazione dell'Agenzia circa il rispetto del limite del 50% per l'attribuzione delle fasce, e ha concordato con la proposta della scrivente di avanzare uno specifico quesito agli organi competenti circa l'interpretazione del dettato normativo;

DATO ATTO che, al fine di ottenere un parere autorevole e terzo rispetto alle posizioni espresse dalla Delegazione di Parte Pubblica e dalle Rappresentanze Sindacali, in un'ottica di leale cooperazione tra le Parti, secondo il consolidato modello relazionale adottato in ATS, l'Amministrazione ha richiesto, con Nota prot. n. 738 del 05.01.2020, un parere al Ministero dell'Economia e Finanze - Isp.to Generale per gli Ord.ti del Personale e Analisi Costi Lavoro Pubblico, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Lombardia - Dip.to Generale Welfare rispetto all'orientamento applicativo conforme al dettato dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATA la Nota prot. n. 8715 del 20.01.2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale è stato dato riscontro alla richiesta di parere avanzata da ATS Città Metropolitana di Milano, con la quale è stato confermato che *"con la locuzione "quota limitata", di cui al richiamato articolo 23, comma 2, deve intendersi una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non superiore al 50 per cento della platea dei potenziali beneficiari", per cui "una percentuale maggiore di quella sopra individuata, si tradurrebbe numericamente in una quota "maggioritaria" del personale (più della metà) e, dunque, non coerente con il dettato normativo, finalizzato a garantire la selettività e quindi ad attribuire il beneficio solo ad un numero ristretto ("limitato") di unità di personale. Tale interpretazione risponde anche alla finalità selettiva e premiale dell'istituto delle progressioni economiche, richiamata tanto dal citato articolo 23, quanto dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 20 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2009. Invero, "la quota limitata", quale prescrizione normativa, costituisce elemento ineludibile e comunque ulteriore rispetto al criterio di selettività, senza potersi ritenere da esso assorbito. Né può portare a diversa conclusione la semplice circostanza che le risorse che finanziano le progressioni afferiscono al Fondo Premialità e, dunque, dal loro mancato utilizzo per tale*



finalità non conseguirebbe un risparmio per la finanza pubblica. Inoltre, la previsione che vuole l'attribuzione delle PEO solo ad una "quota limitata" di dipendenti trova il proprio presupposto logico nella stessa previsione dell'art 18, co. 1, del d.lgs. n 150/2009 in base al quale le amministrazioni pubbliche debbono valorizzare non già la generalità dei dipendenti, ma solo quelli "che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera".

DATO INOLTRE ATTO CHE, nello spirito di condivisione dei principi descritti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il citato parere, Regione Lombardia, con Nota prot. 17775 del 02.02.2021 ha trasmesso a tutte le ATS, ASST e IRCSS il suddetto parere, al fine di uniformare il comportamento delle Aziende in tema di progressioni economiche orizzontali sul territorio regionale;

EVIDENZIATO tuttavia che, nonostante il parere espresso dalla Funzione Pubblica con nota prot. n. 8715 del 20/01/2021, non si è appianata la netta distanza tra le posizioni delle Parti come sopra riportate e che, dunque, il serrato confronto sindacale non ha portato ad una proposta condivisa, in quanto la RSU e le OO.SS. hanno espresso posizioni divergenti con quelle della Delegazione di Parte Pubblica, con particolare riferimento alla correttezza e necessità giuridica di applicare il criterio di selettività così come indicato nell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

RITENUTO che l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali di cui in premessa deve essere necessariamente legata ad una procedura selettiva, utilizzando i criteri già condivisi e definiti nell'Allegato "B" dell'Accordo 18.12.2020, e pertanto interessare una quota limitata di potenziali beneficiari nel rispetto di quanto disposto *in primis* dall'art. 23 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato, fermo restando l'effettiva capienza del fondo dell'anno 2020, ed anche dagli orientamenti sopra richiamati;

RICHIAMATO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 75, ed in particolare:

- il comma 3-bis, in base al quale *"La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, [...]. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."*;
- il comma 3-ter, in base al quale *"Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo [...]"*;
- il comma 3-quinquies, ove è stabilito che *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione*

34

nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 9 comma 5 del CCNL del Comparto Sanità 21.05.2018, il quale dispone che: "Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e), l), m) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45";

DATO ATTO CHE la materia delle progressioni economiche è prevista dall'art. 8 comma 5 lettera c) del sopra richiamato CCNL;

PRESO ATTO che non è stato finora possibile, per i motivi sopra esposti, addivenire alla stipula di un Accordo con la Parte Sindacale, per cui, nel rispetto dell'accordo sindacale del 18.12.2020, che fissava nel 28.02.2021 la data oltre la quale le Parti, in caso di mancato accordo, si sarebbero riappropriate delle rispettive prerogative, ne consegue la necessità di provvedere ad adottare un atto unilaterale dell'Amministrazione secondo le previsioni dell'articolo 40, comma 3ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 9, comma 5, del CCNL 21.05.2018;

EVIDENZIATO che il pregiudizio rispetto alla funzionalità dell'azione amministrativa derivante dalla mancata sottoscrizione dell'Accordo sull'attribuzione delle progressioni economiche 2020, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, risiede principalmente nell'obbligo in capo all'Amministrazione di dare una prospettiva di continuità operativa e applicativa agli istituti contrattuali, anche in ragione delle aspettative formatesi da parte dei dipendenti aventi diritto al loro riconoscimento, tenuto altresì conto che in applicazione dell'accordo sindacale 18.12.2020 è stata redatta la graduatoria dei possibili beneficiari (di cui alla Deliberazione n. 1048/2020), confermando in capo ai dipendenti le suddette aspettative in ordine a tale riconoscimento economico; a ciò si aggiunga anche la necessità di rispettare i principi di programmazione delle attività degli enti pubblici e il principio dell'annualità del bilancio e della gestione delle relative risorse, per come evidenziati dai Revisori dei conti;

CONSIDERATO inoltre che la sequenzialità degli incontri sindacali e degli atti connessi - che hanno preso avvio nel maggio del 2020 sino a definire quale data limite per addivenire alla stipula di un accordo nel merito il 28 febbraio 2021 - evidenziano un lasso di tempo molto ampio finalizzato ad un confronto leale di estrema collaborazione e buona fede con le Rappresentanze Sindacali, nell'esclusivo fine di giungere ad un riconoscimento economico nell'interesse dei dipendenti e nel rispetto dei canoni di legalità, cui le Amministrazioni Pubbliche sono soggette per dettato Costituzionale;

PRECISATO che, nell'adozione di un atto unilaterale l'Agenzia intende usare il minor grado di discrezionalità possibile, limitandosi a dare una mera applicazione agli accordi sindacali già sottoscritti, con l'unico limite derivante dai vincoli normativi cogenti (art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 150/2009);

EVIDENZIATO che l'Amministrazione auspica una pronta e fattiva ripresa delle trattative con le Rappresentanze Sindacali circa la gestione del negoziato relativo all'eventuale attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2021, così da completare il percorso

di valorizzazione delle risorse umane attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo, in coerenza con le previsioni normative in materia di meritocrazia e selettività;

CONSIDERATO che, al fine di conciliare gli obiettivi espressi dalle Rappresentanze Sindacali - tesi ad un riconoscimento economico nei confronti di un numero maggiore di dipendenti - con i vincoli normativi più volte richiamati, l'Agenzia si impegna, nell'eventuale attribuzione di progressioni economiche orizzontali per il 2021, a definire tra i criteri per l'attribuzione delle progressioni orizzontali stesse una priorità nei confronti dei dipendenti inseriti nella graduatoria 2020 che non abbiano avuto il riconoscimento con decorrenza 01.01.2020 e che abbiano maturato al 01.01.2021 almeno 36 mesi dall'ultima progressione economica.

RITENUTO pertanto opportuno valorizzare lo sviluppo professionale dei dipendenti dando luogo alla selezione per il conferimento delle progressioni economiche orizzontali nel rispetto della richiamata cornice normativa;

RITENUTO inoltre legittimo riconoscere, ai sensi dell'art. 40 comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 165/2001, la progressione economica orizzontale con effetto dal 1° gennaio 2020, nei confronti dei primi 35 candidati della graduatoria approvata con Deliberazione n. 1048 del 30.12.2020, in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione nazionale e integrativa, come da elenco che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

ATTESTATO che gli oneri economici relativi a tale riconoscimento stimati in euro 27.000,0 rientrano fra i costi gravanti sulle disponibilità del fondo contrattuale "Premialità e Fasce" del Comparto;

VISTA la certificazione provvisoria dei Fondi contrattuali del Comparto per l'anno 2020, resa dal Collegio Sindacale nella seduta del 07.05.2020, e recepita con Deliberazione n. 392 del 29.05.2020;

CONSIDERATA la necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 40 comma 3^{ter} del D.Lgs. 165/01, la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione unilaterale, il presente atto verrà trasmesso all'attenzione del Collegio Sindacale il quale provvederà a verificarne la compatibilità legislativa e contrattuale nonché la compatibilità economico-finanziaria;

IL DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della UOC Risorse Umane e Organizzazione proponente, che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;



DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 40 comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 165/2001, con effetto dal 1° gennaio 2020, la progressione economica orizzontale nei confronti dei primi 35 candidati della graduatoria approvata con Deliberazione n. 1048 del 30/12/2020, in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione nazionale e integrativa, come da elenco che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. di dare atto che gli oneri economici relativi a tale riconoscimento stimati in euro 27.000,00, al netto di oneri e irap, rientrano fra i costi gravanti sulle disponibilità del fondo contrattuale "Premialità e Fasce" del Comparto;
3. di dare mandato alla UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di utilizzare per l'anno 2020 a copertura della spesa pari a complessivi euro 36.122,00 i debiti accantonati al Bilancio sanitario ai seguenti conti:

- C.E. 20511020 Debiti v/Dipendenti 2020	€ 33.851,00
- C.E. 20301001 Fondo imposte	€ 2.271,00

e ai seguenti conti del Bilancio Sanitario per l'anno 2021 e successivi:

- C.E. 30508236	Rac - Fasce	€ 14.704,00
- C.E. 30508270	Rac - Oneri sociali	€ 3.924,00
- C.E. 30505236	Rsc - Fasce	€ 7.606,00
- C.E. 30505270	Rsc - Oneri sociali	€ 2.030,00
- C.E. 30507236	Rtc - Fasce	€ 4.410,00
- C.E. 30507270	Rtc - Oneri sociali	€ 1.177,00
- C.E. 36001001	IRAP Personale Dipendente	€ 2.271,00

4. di dare atto che il presente atto verrà trasmesso all'attenzione del Collegio Sindacale stante la necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 40 comma 3^{ter} del D.Lgs. 165/01, la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione unilaterale oltre che di verificarne la compatibilità legislativa e contrattuale nonché la compatibilità economico-finanziaria;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi



Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Micale



Il Direttore Sanitario
Vittorio Demicheli



Il Direttore Socio Sanitario
Rossana Angela Giove



ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 23 MAR. 2021

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 35 CCNL 7/4/1999 - RICONOSCIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 3-TER D.LGS. 165/01 E DELL'ART. 9 COMMA 5 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 21/05/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AI CENTRI DI DESTINAZIONE N. P2107001
Milano,

Il Direttore UOC
Risorse Umane e Organizzazione
Paola Carini

Il Responsabile del Procedimento
Paola Carini



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione al bilancio sanitario 2020 e anni successivi degli oneri rinvenienti dal presente provvedimento.

Anno 2020


- C.E. 20511020 Debiti v/Dipendenti 2020	€ 33.851,00
- C.E. 20301001 Fondo imposte	€ 2.271,00

Anno 2021 e successivi:

- C.E. 30508236	Rac - Fasce	€ 14.704,00
- C.E. 30508270	Rac - Oneri sociali	€ 3.924,00
- C.E. 30505236	Rsc - Fasce	€ 7.606,00
- C.E. 30505270	Rsc - Oneri sociali	€ 2.030,00
- C.E. 30507236	Rtc - Fasce	€ 4.410,00
- C.E. 30507270	Rtc - Oneri sociali	€ 1.177,00
- C.E. 36001001	IRAP Personale Dipendente	€ 2.271,00

Milano, _____

Il Direttore della UOC
Programmazione, Bilancio
Monitoraggio e Rendicontazione
Matteo Tosi



Graduatoria per riconoscimento PEO 2020 approvata con delibera 1048 del 30/12/2020

Posizione	Matr	Cognome	Nome	Fascia in essere al 01.01.2020	Data di nascita	Punteggio
1	1002213	BRASCA	ANGELA	C0	08/08/1962	20
2	2000517	RIGOLDI	GRAZIA	DS2	05/07/1966	20
3	3006729	DI GIUSTI	DIEGO	D0	09/06/1981	19
4	4007115	BONVINI	MATTEO	D0	25/06/1983	18
5	2000432	CHIAVEGATTI	BENEDETTA	D3	04/09/1971	18
6	3006515	RAINOLDI	ANNA	D1	02/04/1974	17
7	3007028	BALDISSER	SANDRA	B2	10/10/1972	17
8	2000851	MERISIO	ERNESTO	BS2	17/08/1963	17
9	2001395	LISSONI	CINZIA ANNA	D2	24/01/1967	17
10	2001396	MANFREDI	MANUELA	D2	03/08/1973	17
11	2001407	DI MAIO	MARIA ANTONIETTA	B2	15/09/1964	17
12	2001406	STASI	TINA PATRIZIA	B2	16/04/1966	17
13	2001402	SCIALDONE	ARMANDO	D2	19/11/1981	17
14	2001027	SIMEONE	LUCIA NOEMI VLADIMIR	DS3	11/08/1968	17
15	2001412	RONCHI	DAMIANA CARLA	D4	02/11/1960	17
16	3007005	SALERNO	DANIELE	BS1	15/07/1977	16
17	3006583	CONTE	ROSALINDA	D1	08/06/1978	16
18	2001436	GALBIATI	SIMONA	B2	24/09/1968	16
19	2001347	ATELLA	RAFFAELLA	B3	10/10/1970	16
20	2001352	CIORCIARI	MICHELA	D3	23/08/1982	16
21	2001462	SCAGLIONE	MARINELLA	C3	09/03/1978	16
22	2001342	ZENDRON	STEFANO	D4	21/06/1974	16
23	3006698	VIZZINI	BINA	D1	04/06/1976	15
24	2001445	BOTTI	SERGIO ANDREA	C2	03/06/1970	15
25	2001453	FATTIZZO	ALESSANDRO	D2	17/10/1980	15
26	3006843	VAIS	MAURIZIO RINALDO	D0	06/01/1962	14
27	3007011	DI MAIO	MICHELE	C1	28/07/1972	14
28	4007177	MUZZANI	EROS	BS1	28/09/1975	14
29	2001465	MATRICARDI	ANNAMARIA	D2	15/03/1985	14
30	2001464	RUSSO	DAVIDE	D2	31/05/1986	14
31	2001466	STRANGI	FABIO ROBERTO ALESSA	D2	27/08/1987	14
32	3007199	GAGLIARDI	MARIANNA	D0	16/04/1982	13
33	3006823	FORCELLA	SILVIA	D1	06/04/1981	13
34	2001477	NERI	LUIGI	B2	23/05/1973	13
35	2001485	GUIDI	SONIA	C2	21/04/1966	13
36	2001489	ACCADIA	RAFFAELE	D2	04/12/1973	13
37	1002949	PASTORELLO	MARTA	D0	07/04/1991	12
38	3006853	ROSA	FRANCESCA GABRIELLA	DS0	27/06/1985	12
39	3006882	GASPARRI	SERENA	D1	16/04/1989	12
40	3006840	IANNUZZI	GIUSEPPE	D1	22/08/1977	12
41	3006943	FRASSANITO	GABRIELE	D1	21/02/1984	12
42	3006815	CARIOTI	ELISA ANTONELLA RITA	D2	27/06/1987	12
43	2001490	MARINI	PAOLA	C2	29/01/1978	12
44	3006629	SANTOMAURO	MONICA AMALIA	D2	06/05/1970	12
45	3006830	NOVARIO	FRANCESCO	D2	25/07/1980	12
46	3006831	VALLAURI	PAOLO	D2	24/11/1987	12

Posizione	Matr	Cognome	Nome	Fascia in essere al 01.01.2020	Data di nascita	Punteggio
47	3006835	ACQUISTO	CALOGERO	D2	19/07/1969	12
48	3006972	SCONTUS	ESTELLA	C0	31/03/1966	11
49	3007132	LO PRESTI	ELISA	D0	10/08/1980	11
50	2001516	BRIGANDI'	CRISTINA	D1	04/06/1984	11
51	1002950	GIUNTA	ANGELA	D1	24/09/1987	11
52	4007182	BERTIN	LINA	BS1	21/04/1960	11
53	3006968	PANNESE	CLAUDIA	D1	04/05/1992	11
54	3006953	CIAVARELLA	LUCIA	D1	20/02/1971	11
55	2001515	GRECO	MARTINA	D1	19/11/1991	11
56	3007202	BARRERA	MIRIAM	D0	09/05/1989	10
57	3006990	PEDRETTI	PAOLO	D0	23/04/1982	10
58	3007167	LEPORI	ELIDE	D0	26/06/1990	10
59	3006996	POZZI	CLAUDIO	B0	02/05/1964	10
60	3006994	LORUSSO	NICOLA	B0	06/07/1985	10
61	3006993	PERRA	LORENZO GABRIELE REN	B0	11/12/1987	10
62	3007186	SCOTELLARO	DARIO	D0	11/05/1991	10
63	3006997	LA MATTINA	ANTONIO	D0	15/06/1991	10
64	3006999	SESTO	GIACOMO MASSIMO	DS0	16/06/1962	10
65	3006891	PALERMO	IRENE	D0	10/02/1982	10
66	3007170	COPPOLONE	NADIA	D0	29/12/1987	10
67	3007007	FERRARA	ALESSANDRA	D0	12/02/1993	10
68	3007006	FERRARA	ELISA	D0	12/02/1993	10
69	3006601	LIOTTA	EMANUELE	C0	13/01/1986	10
70	3007021	PAULLI	MICHELA	D0	31/03/1993	10